AbruzzoWeb
Tutte le notizie d'Abruzzo a portata di click

BANDO TRASPORTO SCOLASTICO: UFFICI REGIONE, “C’E GENERALE OBBLIGO DI GARA UNICA PER COMUNI”

6 Settembre 2024



L’AQUILA – “Sussiste un generale obbligo per i comuni di ‘aderire alla gara indetta dal soggetto aggregatore, senza possibilità di dare corso ad autonome iniziative concorsuali, né di poter comparare le offerte”.

Il Consiglio regionale dell’Abruzzo, attraverso i suoi uffici legislativi, intende precisare alcuni aspetti della vicenda dell’appalto di Areacom con oggetto la gara da 59 milioni di euro pe il servizio di trasporto scolastico per i comuni. E come sostenuto dal capogruppo consigliere regionale del Partito democratico, Antonio Blasioli, e il capogruppo Silvio Paolucci, che hanno presentato una interpellanza, e in attesa della calendarizzazione, gli uffici del servizio legislativo del Consiglio regionale, attraverso un parere, avrebbero aperto all’ipotesi per i Comuni di fare gare in proprio, perchè questo costerebbe meno.

“il servizio legislativo regionale ci ha fornito un parere molto esaustivo – avevano detto i due consiglieri -, attuando una ricostruzione del quadro normativo in materia di centralizzazione degli acquisti pubblici e occupandosi anche delle deroghe previste per le Amministrazioni statali in materia di contratti stipulati ad un prezzo più basso di quello Consip. Ebbene, questa deroga, prevista all’art. 1 comma 1 del D.L. 95/2012 sulla base di alcune pronunce giurisprudenziali, e da ultimo la recentissima sentenza del TAR Lombardia (Brescia del 28 agosto 2024, n. 714), nonché il Consiglio di Stato (sez. V del 19 giugno 2019 n. 4190), si applicherebbe anche agli enti locali e ricalca esattamente le situazioni che ci sono state segnalate dai Comuni. In sostanza, la Giurisprudenza amministrativa sembra concorde nel concedere la deroga a quegli enti pubblici che facciano una valutazione motivata e precedente alla gara, nell’ambito dei rispettivi Consigli comunali, da trasmettere alla Corte dei Conti, in ossequio al principio di economicità dell’azione amministrativa”.

Dopo la nota di smentita del presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, di Fi, che ha asssicrato che nessun tegola è arrivata su Areacom, arriva la seguente nota dal taglio più giurisprudenziale.

LA NOTA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Il parere rilasciato dal “Servizio Legislativo, Qualità della Legislazione e Studi”, in data 30 agosto 2024, traccia un esaustivo e dettagliato quadro normativo, dal quale si evince con chiarezza la cornice entro la quale i Comuni debbano operare in materia di trasporto scolastico pubblico.

Riportiamo fedelmente uno dei passaggi chiave del documento: “In attuazione del richiamato art. 9 (decreto legge n. 66/2014, ndr), con ultimo D.P.C.M. 11 luglio 2018 sono state individuate le categorie merceologiche e le relative soglie di obbligatorietà al superamento delle quali le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, sono obbligati a ricorrere a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure. Tra le categorie soggette al predetto obbligo figura, per quanto di interesse in questa sede, anche il trasporto scolastico al di sopra della soglia dei 40 mila euro”.

Nelle conclusioni finali il parere ribadisce: “Dall’esame del quadro normativo sopra riportato emerge con chiarezza la soggezione degli enti locali all’obbligo di approvvigionamento del servizio di trasporto scolastico mediante ricorso alle convenzioni stipulate dai soggetti aggregatori (…).

Sussiste un generale obbligo per i comuni di ‘aderire alla gara indetta dal soggetto aggregatore, senza possibilità di dare corso ad autonome iniziative concorsuali, né di poter comparare le offerte, anche in considerazione del vincolo dei parametri di prezzo /qualità ex art. 1, comma 449, della l. n. 296/2006’ (cfr. ex multiis Consiglio di stato – sez. V – 10 maggio 2022, n. 3650; Tar Campania, sez. ottava, 20 ottobre 2021, n. 6812; Tar Lazio, Roma, sez, II quater, 24 maggio 2018 n. 5781; Tar Toscana, 12 febbraio 2021, n. 242; Consiglio di stato, sezione V, 10 maggio 2022, n. 3650) la possibilità di ricorrere a procedure autonome di gara potrebbe trovare legittimazione legale solo a condizione che il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali, previa apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti (art. 1, comma 510 della legge 208 del 2015)”.

© 2026 Abruzzo Web Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli